

FABIANA FALATO

Cognitivismo processuale e spinte sovranazionali: l'intrinseca aporia tra rigore normativo e casistica additiva della Corte di giustizia

Il contributo esamina la crisi del metodo probatorio nel processo penale, determinata dalla tensione tra il primato del diritto UE e la tenuta delle categorie giuridiche nazionali. Analizzando il binomio degli artt. 19 TUE e 267 TFEU, la ricerca si sofferma sulla discrezionalità del giudice comune nell'attivare il rinvio pregiudiziale o l'incidente di costituzionalità, alla luce dei criteri *Cillit* e dei principi di equivalenza ed effettività. Il focus si sposta sulla natura additiva e creativa della giurisprudenza di Lussemburgo, con particolare riferimento all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2012/13/UE. Si sostiene che l'interpretazione di tale norma, pur presentata come *acte clair* dalla Corte di giustizia, assuma una funzione paralingislativa, che collide con la riserva di legge ex art. 111, co. 1 Cost. L'integrazione forzata di regole pretorie sovranazionali nello statuto della prova – al di fuori delle sequenze tipizzate dal legislatore – rappresenta un *vulnus* all'architettura del cognitivismo processuale e alla fisionomia del libero convincimento. In conclusione, il saggio riafferma la funzione della legalità come garanzia sostanziale, individuando nelle norme costituzionali e codicistiche un limite invalicabile a qualsiasi esegesi orientata che pretenda di operare *contra legem* o di scardinare la tipicità dei modi di formazione del sapere giudiziale. Infine. In punto di metodo, l'indagine, rinunciando a una sistematizzazione compiuta del tema a causa della sua frammentarietà, analizza selezionate pronunce sovranazionali di carattere additivo, evidenziando il conflitto tra l'attivismo giurisprudenziale creativo e il rigore delle regole interne.

Procedural cognitivism and supranational pressures: the intrinsic aporia between normative rigor and the additive casuistry of the Court of Justice.

This paper examines the crisis of evidentiary methods in criminal proceedings, driven by the tension between the primacy of EU law and the stability of national legal categories. Analyzing the combination of articles 19 TEU and 267 TFEU, the paper focuses on the discretion of ordinary judges in initiating preliminary rulings or raising constitutional challenges, in light of the Cillit criteria and the principles of equivalence and effectiveness. The focus shifts to the additive and creative nature of Luxembourg case law, with particular reference to article 6, paragraph 1, of Directive 2012/13/EU. It is argued that the interpretation of this provision, although presented as acte clair by the Court of justice, assumes a quasi-legislative function, which conflicts with the statutory reservation under article 111, paragraph 1, of the TFEU. 1, Constitution. The forced integration of supranational praetorian rules into the statute of evidence—outside the sequences standardized by the legislature—represents a flaw in the architecture of procedural cognitivism and the nature of free conviction. In conclusion, the essay reaffirms the function of legality as a substantive guarantee, identifying constitutional and codified norms as an insurmountable limit to any biased exegesis that seeks to operate contra legem or undermine the specificity of the ways in which judicial knowledge is formed. Finally, methodologically, the investigation, forgoing a comprehensive systematization of the topic due to its fragmentary nature, analyzes selected supranational rulings of an additive nature, highlighting the conflict between creative jurisprudential activism and the rigor of domestic rules.

SOMMARIO: 1. Il contesto politico. 2. ... e quello giurisprudenziale. 2.1. Postille di metodo. 3. La portata precettiva delle *pregiudiziali additive* e il criterio d'interpretazione conforme. Sintesi. 4. Dinamiche conoscitive del fatto processuale. Tensioni ideali tra riserva di legge nazionale e proattività della Corte di giustizia. 4.1. Postille *ricognitive*. 4.2 Egesi integrativa europea e resistenze codicistiche interne: l'asimmetria del governo della prova. 5. Ridefinire i confini del cognitivismo? Soluzioni di contemporaneo per la tenuta delle garanzie nel pluralismo ordinamentale.

1. *Il contesto politico.* Sono ormai più di sessant'anni che il diritto dell'Unione europea si è radicato nelle tradizioni giuridiche¹ degli Stati membri, insinuandosi, fin dalle origini, in un ordine normativo consolidato da secoli sul modello statale e sulle reciproche relazioni regolate dal diritto internazionale², influenzandolo in modo penetrante.

Chi scrive non appartiene a coloro che considerano definitivamente superata l'epoca della centralizzazione e dell'affermazione dello Stato. Al contrario, ritiene che tale organizzazione resti centrale nella vita politica contemporanea e che la sua funzione, nel mantenimento degli equilibri tra gli statuti, sia tuttora efficace e destinata a perdurare.

Ciononostante, sarebbe farisaico non ammettere che lo sviluppo dell'integrazione europea ha creato un *vulnus* nel sistema delle fonti, incidendo significativamente sull'ordine giuridico nazionale. Infatti, la combinazione

¹ «Una tradizione giuridica non è un insieme di regole sul contratto, le società di capitali, o i reati, ancorché in un certo senso tali regole rifletteranno quasi sempre la loro tradizione. Piuttosto, una tradizione giuridica è un insieme di atteggiamenti profondamente radicati e condizionati dalla storia, circa la natura del diritto, e circa il ruolo che il diritto deve svolgere nella società politicamente organizzata, circa il miglior modo di organizzare il funzionamento del sistema giuridico e circa il modo con cui il diritto deve essere fatto, applicato, studiato, perfezionato e pensato. La nozione di tradizione giuridica pone un sistema giuridico in relazione alla cultura di cui esso è parziale espressione. Pone un sistema giuridico in una prospettiva culturale»: MERRYMAN, *La tradizione di civil law nell'analisi di un giurista di common law* (1926) (trad. di De Vita), Milano 1973, 135.

Di recente, in tema, VARANO, BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law*, Torino, 2024, *passim*.

² La Corte di giustizia, sin dalle prime pronunce, ha considerato l'ordine europeo ben oltre il diritto internazionale, definendone i caratteri costituzionali. Specialmente, Corte giust., 5 febbraio 1963, C-26/62 (*Vaan Gend en Loos*) - che ha promosso il principio dell'effetto diretto del diritto comunitario - e Id., 15 luglio 1964, C-6/64 (*Costa c. Enel*) - che ha affermato quello dell'effetto diretto -.

Al contrario, la Corte costituzionale caldeggiava la tesi dualistica per provare a frenare il monismo della Corte di giustizia, e nel fare ciò finiva con il relegare il fenomeno europeo nell'ambito del puro diritto internazionale.

In particolare, Corte cost., 24 febbraio 1964, n. 4.

di elementi tradizionali con trattati, direttive, regolamenti, accordi e pronunce - ossia con le tecniche e i meccanismi tipici dell'ordinamento sovranazionale - e la tutela immediata dei diritti inviolabili - dapprima in sede pretoria³ e successivamente codificata per effetto della natura precettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)⁴, persino con effetto diretto orizzontale⁵ - hanno generato un nuovo *corpus iuris* di matrice domestica. Pertanto, pur rispettando le specificità dello Stato, l'assetto delineato configura un circuito multilivello che, svelando spesso discontinuità sistemica e modulare, richiede nuove e aggiornate letture, soprattutto perché, nonostante siano trascorsi oltre quarant'anni dalla *sentenza Granital*, i rapporti tra ordinamenti costituiscono ancora una «annosa vicenda»⁷.

In ambito istituzionale, gli Stati non sono rimasti impermeabili alle dinamiche di europeizzazione, ma non per questo si sono trasformati in meri membri di una federazione, perdendo la propria sovranità. Al contrario, essi si sono adattati, assumendo una struttura complementare rispetto alle istituzioni UE e orientandosi verso obiettivi condivisi: esercitare una *governance* efficiente, preservare le libertà fondamentali e promuovere la cooperazione multilaterale.

³ Corte giust., 12 novembre 1969, C-29/69; Id., 17 dicembre 1970, C-11/70; Id., 14 maggio 1974, C-4/73; Id., 28 ottobre 1975, C-36/75.

⁴ L'ambito di efficacia della Carta - è opportuno evidenziare - per quanto riguarda l'operato degli Stati membri, è definito all'art. 51, par. 1 della medesima, ai sensi del quale le relative disposizioni si applicano agli Stati membri «nell'attuazione del diritto dell'Unione». La disposizione conferma la costante giurisprudenza secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea si praticano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto unionale, ma non al di fuori di esse. Corte giust., 19 novembre 2019, C-585/18, C-624/18 e C-625/18 e da ultima Id., 4 settembre 2025, C-225/22.

⁵ Corte giust., GS, 22 gennaio 2016, C-193/17; Id., GS, 11 settembre 2018, C-68/17; Id., GS, 6 novembre 2019, C-84/16.

La Corte è utilizzata, inoltre, per interpretare estensivamente il diritto derivato, ricavando così diritti non definiti dalla lettera delle disposizioni. Corte giust., GS, 14 maggio 2019, C-55/18.

⁶ Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170.

⁷ L'espressione è di GAJA, *La Corte costituzionale innesta la retromarcia?*, in *Riv. dir. int.*, 2024, p. 1121. In tema, diffusamente, da ultimo, NASCIBENE, *Articolo 11 della Costituzione, recente giurisprudenza e diritto dell'Unione europea. Una norma che "compare" e "scompare"?*, in *federalismi.it*, n. 33, 17 dicembre 2025.

Nello specifico, essi hanno accettato di limitare la propria autorità legislativa, consentendo – nei settori di competenza trasferiti – che la legislazione europea si imponesse direttamente al loro interno, perfino sulle Costituzioni e in difetto di uno specifico consenso, salvo nei casi in cui ciò avesse compromesso i principi supremi dello Stato, nuocendo all’«identità nazionale insita nella loro struttura sostanziale, politica e costituzionale» (art. 4, par. 2 TUE).

Per dirla con maggiore chiarezza, il dogma del primato del diritto UE – sugli atti legislativi e sulla giurisprudenza discordanti degli Stati membri⁸ – non può essere messo in discussione; di conseguenza, i governi-membri non possono invocare disposizioni domestiche – neppure di rango costituzionale – capaci di limitare la validità o di incidere sull’unità e sulla coerenza dell’ordinamento eurolunitario⁹.

La regola non è assoluta. Difatti, il sistema nostrano, pur affermando la forza vincolante di quell’assetto, riconosce i *controlimiti*¹⁰, che si oppongono all’ingresso di precetti *altri* – inclusi quelli europei – confliggenti con i cardini portanti della Costituzione, al cui nucleo – a nostro giudizio – appartiene non solo la legalità penale (art. 25, co. 2 Cost.) e processuale (art. 111, co., 1 Cost.), sebbene rappresenti la sua esemplificazione più significativa¹¹, ma pure le situazioni giuridiche soggettive che l’organizzazione di uno Stato democratico deve necessariamente prevedere, nonostante possa esplicitarle e articolarle con diverse modulazioni¹². Tra queste, si annovera la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi soggettivi che, quando si riferisce al piano della giustizia penale, richiama il Preambolo penalistico della Costituzione, predisposto per disciplinare i poteri e le attività dei soggetti delegati alla tutela della pretesa punitiva dello Stato, la cui realizzazione richiede immissioni nel-

⁸ Corte giust., 11 gennaio 2024, C- 537/22.

⁹ In particolare, Corte giust., 26 febbraio 2013, C-399/11 e Id., 22 giugno 20321, C-439/19.

¹⁰ Da Corte cost., 27 dicembre 1965, n. 98 a Id., 31 maggio 2018, n. 115.

¹¹ Corte giust., n. 24 del 2017 e Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115.

¹² PETRUCCIANI, *Democrazia*, Torino, 2014, 149-150.

le libertà fondamentali inviolabili¹³ che, per questo, è un'ulteriore espressione dell'identità costituzionale statale.

A questo punto del discorso, è ragionevole sostenere che la clausola identitaria – quale punto nodale delle dinamiche istituzionali europee, insieme ai «valori comuni» riconosciuti dall'art. 2 TUE¹⁴, letto nel cono degli artt. 7 e 49, TUE, nonché del preambolo della CDFUE¹⁵ – *relativizzi*¹⁶ la preminenza del diritto dell'Unione, nonostante la modifica del titolo V della Costituzione – letta alla luce dell'art. 11 Cost. – assicuri copertura costituzionale all'unificazione, uniformizzazione e interdipendenza degli assetti giuridici.

Non a caso, la *primazia europea*, prima dedotta in via pretoria dall'art. 11 Cost., acquisisce oggi una copertura costituzionale specifica e articolata: la riformulazione dell'art. 117, co. 1 Cost. non si limita a imporre meri obblighi comunitari, ma vincola la potestà legislativa ai limiti derivanti dai Trattati, ai quali viene attribuito il rango di *interessi primari* di rilievo generale, prevalenti sulla legislazione interna¹⁷. specularmente, il diritto costituzionale interno converge nelle «tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri» che, ai sensi dell'art. 6, par. 2 TUE, informano e condizionano l'evoluzione giuridica e istituzionale dell'Unione.

Si osserva, inoltre, che l'ordinamento dell'Unione, superando la rigidità di regole definite, si presenta come un sistema di legislazione per valori e diritti, radicato nell'*acquis communautaire*¹⁸. Grazie a una configurazione di stampo

¹³ RICCIO, *Metodi e prospettive de la Procedura Penale*, Napoli, 2017, pp. 179-180.

¹⁴ C. NOVI, *I valori dell'Unione europea e la loro tutela giurisdizionale*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* (www.fsjeurostudies.eu), n. 1, 2025, pp. 160-163; VON BOGDANDY, *La società europea e i suoi antagonisti*, in *federalismi.it*, Editoriale, 14 gennaio 2026.

¹⁵ Nella parte in cui richiama l'obiettivo di «condividere un futuro di pace fondato su valori comuni».

¹⁶ BESSELINK, *National and Constitutional Identity Before and After Lisbon*, in *Utrecht Law Review*, n. 3, 2010, 36-49 e VON BOGDANDY, SCHILL, *Overcoming Absolute Primacy: Respect for National Identity under the Lisbon Treaty*, in *Common Market Law Review*, n. 5, 2011, 1419.

¹⁷ PROSPERI, *La tutela dei diritti umani tra teoria generale e ordinamento comunitario*, Torino, 2009, 95-96.

¹⁸ «(...) ed è proprio in questo spazio intermedio tra il diritto e la politica, tra l'affermazione di principi universali e il radicamento delle identità nazionali, che si gioca il futuro del processo di integrazione europea come comunità di valori»: DE PASQUALE, *Il primato del diritto dell'Unione europea tra giudice comune e Corte costituzionale*, in *Unione europea e diritti*, 2, 2025, 331-332.

federale, esso integra il canone democratico nei propri processi formativi, assicurando che ogni atto vi sia conforme, in ossequio agli artt. 6 e 10 TUE. Infine. La salvaguardia delle situazioni soggettive è garantita sia nell'art. 82, par. 2, lett. b) (e lett. c), TFUE, attraverso la previsione di norme minime comuni per regolare i diritti della persona nella procedura penale¹⁹, sia - in una prospettiva più ampia - nell'art. 19, par. 1 TUE, che pone la Corte di giustizia a presidio della corretta interpretazione e applicazione dei Trattati, riconoscendole una funzione nomofilattica²⁰ che, superato il mero casismo, conferisce alle sue pronunce portata precettiva generalizzata ed effetti tendenzialmente vincolanti *erga omnes*²¹. In tal modo, si realizza un completamento in sede giurisprudenziale dei valori promossi: per effetto del raccordo con la giurisdizione degli Stati membri, la Corte esercita un ruolo strategico nella costruzione, nel consolidamento e nello sviluppo del *metodo europeo*²². Qualora poi si consideri il sistema nel suo complesso, i rapporti tra l'*identità processuale europea*²³ e il *diritto costituzionale applicato*²⁴ - fondati sul valore dell'innocenza e sui principi di indipendenza e imparzialità - si aprono al pluralismo, accettando di essere organizzati secondo i pronunciati della Corte di Lussemburgo. Approccio, peraltro, già praticato *in nuce* dai Costituenti,

In tema, SCIARRA, *Corti a confronto. Giudici europei e giudici nazionali per una sovranità condivisa*, Bologna, 2025, 38 ss.

¹⁹ Sull'armonizzazione dei diritti procedurali nello Spazio comune europeo di giustizia, conserva attualità, IERMANO, *Garanzie minime nello Spazio europeo di giustizia penale*, Napoli, 2014, *passim*.

²⁰ Ossia, il compito di garantire un'interpretazione uniforme e coerente della legislazione europea in tutti gli Stati membri.

²¹ Da Corte cost., 23 aprile 1985, n. 113 a Id., 22 luglio 2025, n. 121.

Conforme la giurisprudenza della Corte di cassazione. A partire da Cass., Sez. un. civ., 3 ottobre 1997, n. 9653 a Id., sez. V civ., 24 ottobre 2025, n. 28288.

In argomento, BIONDI, *L'efficacia delle sentenze della Corte di giustizia: "autorità" versus "immutabilità"*, in *Unione europea e Diritti*, 2, 2025, 197-212.

²² Per l'analisi dettagliata, MASTROIANNI, CAPUANO, DONATI, REPETTO, GRECO, FERRARO, SCHEPISI, LIGUORI, DANIELE, *Primato del diritto dell'Unione europea, giudice nazionale e dialogo con le Corti: quale equilibrio?*, a cura di Capuano e Schepisi, in *rivista.eurojus.it, Fascicolo speciale*, 2025, *passim*.

²³ Secondo la definizione di TODOROV, *L'identità europea* (trad. di Lama), Milano, 2019, spec. 46 ss.

²⁴ Riferito al processo penale da ORLANDI, *La prolusione di Rocco e le dottrine del processo penale*, in *Criminalia*, 2010, 217 e 218, nota 42.

pur nella fisiologica impossibilità di prevedere le *forme* che la modernità avrebbe assunto e le modalità attraverso cui sarebbero state tutelate.

L'art. 11 Cost. esprime, infatti, l'apertura verso diversi livelli di interazione ordinamentale, successivamente specificati dalla politica (legislativa) - attraverso l'art. 117, co. 1 Cost. - e dal diritto giurisprudenziale, tracciando l'attuale assetto multilivello delle fonti e delle tutele.

Da ciò deriva l'opportunità di individuare - se vi siano - premesse ordinanti per determinare la *misura* degli interventi additivi della Corte di giustizia, soprattutto in quelle occasioni in cui *supplisca* - senza che vi sia un vuoto di tutela - il legislatore statale: qui, in materia di prerogative istruttorie ufficiose della giurisdizione.

L'analisi confronta la struttura del cognitivismo processuale interno con la produzione normativa recente dei giudici europei²⁵; intreccio che, incidendo sui tradizionali confini del libero convincimento, pare sfociare in soluzioni di tendenziale continuità con le dottrine inquisitorie, saldamente ancorate alla figura del *giudice operatore di prova*, negazioniste della riserva d'impulso di parte e potenzialmente destabilizzanti dell'equilibrio tra autorità e garanzie.

In questa prospettiva, il richiamo ai precedenti giurisprudenziali e il carattere diffuso del sindacato della Corte - che investe il giudice comune del ruolo di *comprimario* (art. 101, co. 2, 11 e 117, co. 1 Cost.) - costituiscono i presupposti irrinunciabili di una ricerca volta a chiarire la portata del vincolo interpretativo per il giudice estraneo al procedimento *a quo*, specialmente nei casi in cui la giurisdizione sovranazionale enuclei regole prive di un riscontro nazionale espresso. Al contempo, il metodo del libero convincimento diviene il terreno di confronto - e di indubbio conflitto - tra la procedura penale nostrana e l'assetto eurounitario.

Le tracce trovano generali parametri di riferimento nelle tecniche di risoluzione delle antinomie normative, imposte dal principio di leale cooperazione dettato nell'art. 4 TUE, il cui obbligo di adeguamento legislativo, se violato,

²⁵ Sebbene le sentenze nascano da casi specifici, l'obiettivo della Corte di giustizia è quello di formulare i principi giuridici applicabili a un'ampia gamma di situazioni. In questo senso, la sua giurisprudenza va oltre il singolo caso per costruire un diritto avente forza para-normativa.

integra la responsabilità dello Stato membro, qualora riguardi norme europee sufficientemente chiare, risulti in contrasto con la posizione dei giudici di Lussemburgo e si accompagni all'inosservanza (da parte dei giudici di ultima istanza) dell'obbligo di rinvio pregiudiziale²⁶.

Tra i meccanismi - si anticipa - l'interpretazione conforme²⁷ è la tecnica eletta per adeguare il dato normativo statale ai parametri *comunitari* (artt. 11 e 117 Cost.)²⁸. Non a caso, è prevista in termini di obbligo in capo all'autorità giudiziaria nazionale²⁹.

Si aggiunga - in una prospettiva sussidiaria³⁰ - la *disapplicazione* dell'enunciato statale incompatibile con il precetto europeo dotato di effetto

²⁶ La L. n. 18/2015 (L. 27 febbraio 2015, n. 18, Disciplina della responsabilità civile dei magistrati, in *GU* n. 52 del 4 marzo 2015) ha ridefinito i presupposti della responsabilità civile dello Stato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al fine di uniformare l'ordinamento interno ai precetti eurounitari, e ha rimosso i limiti di cui all'art. 2 della previgente (L. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, in *GU* n. 88 del 15 aprile 1988), ritenuti incompatibili con il diritto dell'Unione. Sotto il profilo sostanziale, l'attuale formulazione dell'art. 2, co. 1, pur confermando il dolo e la colpa grave in funzione di criteri di imputazione, ne evolve la nozione: la responsabilità non è più esclusa in presenza di una violazione manifesta del diritto vigente. Ai fini della colpa grave, infatti, non è più richiesta la «negligenza inescusabile», piuttosto la manifesta violazione della legge o del diritto dell'Unione, tenuto conto, ai fini dello scrutinio, del grado di precisione della norma violata, dell'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, par. 3 TFUE, unitamente al contrasto con l'interpretazione cristallizzata dalla Corte di giustizia. Specularmente, la c.d. clausola di salvaguardia (art. 2, co. 2), pur mantenuta per l'attività interpretativa e valutativa, ha perso il carattere di assolutezza, operando esclusivamente al di fuori delle ipotesi di dolo o colpa grave tipizzate dai nuovi co. 3 e 3 bis.

In argomento, ampiamente, AA. VV., *Il rinvio pregiudiziale*, a cura di Ferraro e Iannone, Torino, 2024, *passim*; DILEO, *Il rinvio pregiudiziale*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 2, 2023, 8-12 e NASCIBENE, *Il rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea: disciplina e indicazioni pratiche*, in *federalismi.it*, n. 17, 12 luglio 2023, 15-20.

Singolare è il contributo di GRECO, *Le sentenze pregiudiziali "ostative" della Corte di giustizia*, Torino, 2025.

²⁷ Imposta dal diritto UE, il quale «esige che il giudice nazionale prenda in considerazione tutto il diritto nazionale per valutare in quale misura possa essere applicato in modo tale da non sfociare in un risultato contrario a quello cui mira l'atto europeo»: Corte giust., 15 settembre 2011, C-53/10.

²⁸ Da Corte giust., 24 giugno 2019, C-573/17 a Corte giust., 12 febbraio 2026, C-56/25.

²⁹ CIRCOLO, *Il giudice nazionale e l'obbligo di interpretare il proprio diritto in maniera conforme al diritto dell'Unione*, a cura di Lattanzi-Maugeri-Calcagno-Ciriello, *Il diritto europeo e il giudice nazionale. Vol. 1: Il diritto dell'Unione europea e il ruolo del giudice nazionale*, Milano, 2023, 87 ss e GALLO, *Direct Effect in EU Law*, Oxford, 2025, 209-216.

³⁰ In tal senso, Corte giust., 9 marzo 1978, C-106/77; Id., 24 giugno 2019, C-573/17, cit.; Id., 1° agosto 2025, C-758/24 e C-759/24; Id., 12 febbraio 2026, C-56/25, cit.

diretto, e, infine, il sindacato di legittimità costituzionale, che opera qualora la questione assuma «tono costituzionale», incidendo sui principi supremi o su interessi sostanziali³¹ (diritti fondamentali, libertà e giusto processo³²). Nell'evenienza, la Corte costituzionale esercita le prerogative tipiche del proprio sindacato³³ - incluso il rinvio ai sensi dell'art. 267 TFUE³⁴ - senza svilire la facoltà del giudice *comune*³⁵ di adire la Corte di giustizia o di non-applicare la disposizione nazionale distonica³⁶. A quest'ultimo, infatti, compete, in via esclusiva, individuare il rimedio più idoneo, previa la disamina delle peculiarità del caso concreto³⁷. Qualora, però, l'antinomia coinvolga una disposizione

CECCHETTI, *Unravelling horizontal direct effect in EU law: The case of the fundamental right to paid annual leave between 'myth' and 'practice'*, in *YEL*, 2023, 42.

³¹ Corte cost., 19 novembre 2024, n. 181, cit.; Id., 3 gennaio 2025, n. 1; Id., 4 febbraio 2025, n. 7.

In dottrina, tra i numerosi autori, DE PASQUALE, *Il primato del diritto dell'Unione europea tra giudice comune e Corte costituzionale*, in *Unione europea e Diritti*, 2, 2025, 213-239; RANTOS, REPETTO, CONTI, DE AMICIS, BRONZINI, TARQUINI, PERRONE, NATALE, MALANETTO, *Da Granital al 'tono costituzionale': l'interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto UE, oggi*, fascicolo speciale di *Riv. cont. eur.*, 2025.

³² Da Corte cost., 8 aprile 2014, n. 84 a Id., 18 novembre 2021, n. 216.

³³ Corte cost., 20 marzo 2021, n. 31.

In generale, l'approfondimento di RANDAZZO, *Il giudice costituzionale "legislatore": tecniche decisorie, uso dei canoni processuali, ruolo (sempre più) politicamente connotato*, in *Consulta Online*, III, 2025, 1576 ss.

³⁴ Corte cost., 20 marzo 2025, n. 21, cit.

³⁵ A proposito del contenuto semantico dell'aggettivo comune, è esemplificativa la pagina di «Presentazione» della Corte di giustizia (in <https://curia.europa.eu/>): «La Corte di giustizia opera in collaborazione con tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri, che sono i giudici di diritto comune in materia di diritto dell'Unione. Per garantire un'applicazione effettiva ed omogenea della normativa dell'Unione ed evitare interpretazioni divergenti, i giudici nazionali possono, e talvolta devono, rivolgersi alla Corte di giustizia per chiederle di precisare una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, al fine di poter, ad esempio, verificare la conformità con tale diritto della loro normativa nazionale. La domanda pregiudiziale può anche riguardare il sindacato sulla validità di un atto di diritto dell'Unione»

Sulle espressioni impiegate, NASCIBENE, *Conclusioni al Convegno Il giudice "comune" nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto dell'Unione europea*, in *rivista.eurojus.it*, n. 4, 2025, 275-276.

³⁶ Muovendo da Corte cost., 19 novembre 2024, n. 181, cit.

Cfr., Corte giust., GS, 22 giugno 2010, C-188/10 e C-189/10; Id., GS, 22 febbraio 2022, C-430/21.

³⁷ Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 269.

In linea conforme, ma evolutiva, Corte cost., 12 febbraio 2024, n. 15; Id., 19 novembre 2024, n. 181, cit.; Id., 26 gennaio 2024, n. 210; Id., 3 gennaio 2025, n. 1, cit.; Id., 4 febbraio 2025, n. 7, cit.; Id., 20 febbraio 2025, n. 21; Id., 7 marzo 2025, n. 24; Id., 20 marzo 2025, n. 31, cit.; Id., 15 aprile 2025, n. 43; Id., 3 luglio 2025, n. 95.

UE *self-executing* e i principi o i diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, si apre la via dei *controlimiti*: il giudice comune solleva incidente di legittimità costituzionale sull'ordine di esecuzione del Trattato, limitatamente alla parte che consente la produzione di effetti della norma sovranazionale lesiva³⁸. Si approfondirà.

2. *e quello giurisprudenziale*. Valutare l'evoluzione - o l'involuzione - dei rapporti di integrazione giuridica richiede un'indagine sulle prassi giurisprudenziali che ne orientano il corso che, nel caso di specie, trova conferma nell'orientamento consolidato della Corte di giustizia, ribadito di recente dalla Terza sezione nella sentenza 1° agosto 2025, causa C-404/24³⁹, che qui si ripercorre nelle sue coordinate essenziali, con specifico riguardo al quesito interpretativo e alla relativa statuizione.

L'arresto offre molteplici chiavi di lettura, che travalicano i pur rilevanti rilievi tecnici; in una prospettiva di sistema, esse appaiono subordinate alle riflessioni sulla funzione *prescrittiva* dei giudici europei e sulla portata *espansiva* delle loro pronunce.

La traccia non è marginale, giacché, in un ordinamento strutturato secondo livelli normativi sovrapposti, l'operazione ermeneutica si declina come snodo essenziale del cognitivismo processuale, concorrendo, in modo determinante, a stabilire un itinerario conoscitivo idoneo a pronunciare una decisione giusta⁴⁰. Anzi, qui l'argomento assume particolare rilievo, poiché si mettono in

Cfr., Corte giust., 9 marzo 1978, C-106/77, cit. e Corte cost., 5 giugno 1984, n. 170.

Per l'approfondimento, si rinvia a TRIA, *Il dialogo tra giudici nazionali e Corte di giustizia UE alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale*, in *LavoroDirittiEuropa*, n. 2, 2025, 2 ss.

Per una visione d'insieme, RUGGERI, *Rapporti tra il diritto dell'Unione europea e il diritto interno (valori fondamentali e tecniche di risoluzione delle antinomie)*, Napoli, 2025.

³⁸ A iniziare da Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183 del 1973 e Id., 8 giugno 1984, n. 170.

³⁹ Avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 10 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2024, nel procedimento penale a carico di KP, con l'intervento di Sofiyska gradska prokuratura,

⁴⁰ L'ultima definizione è di GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari-Roma, 2025, 23.

discussione la filosofia, che ha ispirato il codice del 1989⁴¹ e le considerazioni espresse dalla migliore dottrina, secondo cui «le previsioni costituzionali costituivano (= costituiscono) il nocciolo intorno a cui si aggregavano (e si aggregano) i temi centrali del processo»⁴².

L'ideologia si coglie in filigrana nel diritto e nelle prassi europee, in cui la sinonimia dei termini è spesso priva di corrispondenza semantica, siccome in tale contesto, azione, giurisdizione e libero convincimento assumono significati e funzioni differenti rispetto alla tradizione giuridica nazionale, perdendo il ruolo di premesse nella costruzione di un sistema garantista e garantito.

In sintesi, se il diritto giurisprudenziale dell'Unione manifesta – pur con tratti peculiari – una sostanziale continuità con le pregresse esperienze codicistiche, l'ordinamento processuale penale nazionale, al contrario, manifesta una disomogeneità strutturale e ideologica, che alimenta la tensione con le istanze sovranazionali, rendendo complessa la loro integrazione nell'impianto dogmatico interno.

Gli arresti in sintesi.

La sentenza trae origine da un rinvio pregiudiziale del *Sofiyski gradski sad* diretto a chiarire la portata degli artt. 6, par. 1 dir. (UE) 2016/343⁴³ e 47, co. 2

⁴¹ Vale a dire, la convinzione che fosse «democratico affidare al terzo la tutela delle situazioni giuridiche soggettive protette, frutto della traduzione in regole dei diritti costituzionali della persona»: RICCIO, *La crisi della giustizia tra pressioni comunitarie e recessioni interne*, in *Arch. pen. web*, n. 3, 2019, 2.

⁴² RICCIO, *Sinossi*, in AA. VV., *Spazio giuridico europeo e tutela dei diritti dell'imputato tra processo e carcere*, a cura di Falato, Napoli, 2021, XVIII.

⁴³ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in *GUUE*, L65/1 dell'11 marzo 2016. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali), in *GU* n. 284 del 29 novembre 2021 – *Supplemento Ordinario*, entrato in vigore il 14 dicembre 2021. Successivamente, il decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 198 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali), in *GU Serie Generale* n. 300 del 23 dicembre 2024, entrato in vigore il 7 gennaio 2025, ha rafforzato i principi già

CDFUE. Il dubbio investe la compatibilità con il diritto UE di una legislazione nazionale, che oneri il giudice di vagliare la tenuta dell'imputazione secondo il proprio intimo convincimento anche qualora il pubblico ministero – pur avendo presentato prove idonee alla condanna – ne chieda in udienza l'assoluzione o la condanna per un reato meno grave.

L'indagine si articola su tre profili critici.

Il primo concerne la portata dell'onere della prova (*ex art. 6, par. 1*) e, segnatamente, se esso imponga alla pubblica accusa solo l'allegazione degli elementi a carico, oppure preveda la formulazione di una contestuale richiesta di condanna in udienza. Il secondo attiene alla facoltà del giudice di ricercare d'ufficio le prove, ai sensi dei considerando 22 e 23 della direttiva⁴⁴, e al raccordo con l'onere probatorio. Il terzo, di natura ordinamentale, investe la tenuta dell'imparzialità (*ex art. 47 CDFUE*), nel caso in cui il decidente si discosti dalle conclusioni conformi di accusa e difesa, assumendo una funzione vicaria rispetto al pubblico ministero nella dimostrazione della colpevolezza dell'imputato.

La Corte ha precisato che l'art. 6, par. 1 dir. preclude il trasferimento dell'onere della prova dall'accusa alla difesa; al contempo, il combinato disposto con l'art. 47, par. 2 CDFUE impegna il giudice a valutare i fatti attingendo al proprio libero convincimento. Tale facoltà comporta? la ricerca

contenuti nel d.lgs. n. 188 del 2021, apportando integrazioni alla legislazione vigente, soprattutto in materia di pubblicazione degli atti.

⁴⁴ «(22) L'onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell'indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l'onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell'indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell'importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa.

(23) In diversi Stati membri, non solo la pubblica accusa ma anche i giudici e i tribunali competenti sono incaricati della ricerca delle prove a carico e a discarico. Gli Stati membri che non hanno un sistema accusatorio dovrebbero poter mantenere l'attuale sistema purché sia conforme alla presente direttiva e alle altre pertinenti norme del diritto dell'Unione e internazionale».

d'ufficio di prove sia a carico che a discarico dell'imputato e permane intatta pure qualora il pubblico ministero, pur avendo rappresentato in udienza elementi idonei alla condanna, solleciti l'assoluzione. In altri termini - è questo il nucleo del problema - l'istruzione d'ufficio è configurata come situazione del giudice codificata dall'art. 6, par. 1 secondo periodo, dir. e dai relativi considerando 22 (secondo periodo) e 23: una configurazione che, secondo i giudici di Lussemburgo, non pregiudica l'indipendenza e l'imparzialità del giudice.

Ne consegue, che al giudice - «al termine del processo» - è consentito condannare l'imputato per un reato in ordine al quale il pubblico ministero - «dopo aver presentato le prove raccolte» - chieda l'assoluzione o la condanna per un reato meno grave, una volta che «se del caso, abbia ricercato egli stesso elementi di prova sia a carico sia a discarico». Infatti - si specifica - «il giudice o l'organo giurisdizionale competente valutano la colpevolezza dell'imputato, a prescindere dalla valutazione formulata a riguardo dal pubblico ministero sulla base dei soli elementi di prova presentati da quest'ultimo e dalla difesa». In conclusione, il diritto UE riconosce al giudice la piena autonomia nella gestione del *thema probandum*, legittimando un intervenire nel procedimento non più limitato alle sole esigenze derivanti dall'esclusività della funzione giurisdizionale (art. 111, co. 6 Cost.), bensì esteso ai bisogni del proprio intimo convincimento. Ciò determina una sensibile torsione del concetto e dei confini del cognitivismo processuale, ridisegnanone i confini a favore di un attivismo istruttorio che parrebbe incrinare il tradizionale rapporto tra ascolto e giudizio.

L'indirizzo si pone in linea con i precedenti⁴⁵, inserendosi in un filone che sottolinea, con crescente incisività, come le norme nazionali sull'onere della prova non debbano in alcun modo compromettere la portata del diritto dell'Unione⁴⁶.

⁴⁵ *Ex multis*, Corte giust., 28 novembre 2019, C-653/19; Id., 15 giugno 2022, C-397/22; Id., 8 dicembre 2022, C-348/21; Id., 25 gennaio 2024, C-722/22; Id., 29 ottobre 2024, C-748/24; Id., 2 maggio 2025, C-5/25; id., 20 maggio 2025, C-342/25, cit.; Id., 18 giugno 2025, C-404/25.

⁴⁶ A partire da Corte giust., 17 dicembre 2015, C-419/14 a Id., 20 maggio 2025, C-342/25.

Ora, se sul versante statale, la procedura penale risulta pienamente coerente al dettato sovranazionale in materia di presunzione di innocenza e di ragionevole dubbio, una frizione emerge con riguardo al rapporto tra il giudice e la prova, codificato negli artt. 112, 24, co. 1 e 2, 27, co. 2, 101 e 111 Cost.

Si esaminerà nel dettaglio; a questo punto del discorso bastino due precisazioni.

La prima. L'orientamento giurisprudenziale assume un'indubbia valenza prescrittiva e una spiccata funzione di indirizzo. L'esegesi della direttiva, infatti, lungi dal risolversi in una mera operazione *fenomenica* - pur coerente con la funzione epistemologica dei Considerando - riveste un ruolo determinante nell'evoluzione delle categorie giuridiche unionali, soprattutto - per quanto qui interessa - in tema di cognitivismo processuale.

La seconda. La posizione dei giudici europei non appare, di per sé, censurabile, poiché si risponde a logiche e percorsi argomentativi autonomi rispetto a quelli nazionali, e si inserisce in un assetto multilivello dove l'interazione tra norme diverse segue finalità proprie dell'ordinamento dell'Unione, distinte da quelle dei singoli Stati.

Tali *qualità* rendono la sintesi un'operazione complessa, che deve misurarsi con i problemi di coerenza costituzionale di ciascun Paese, giacché differenti sono i principi e le regole di riferimento, gli assetti organizzativi della giurisdizione e le soglie di garanzie assicurate alla persona.

Al contempo, non può trascurarsi l'attitudine nomotetica della prassi europea che, incidendo direttamente sulle posizioni soggettive, vincola l'esercizio della funzione giurisdizionale interna. Inderogabilità, che si manifesta con particolare intensità nelle occasioni in cui la Corte UE elabori chiavi di lettura del diritto primario di portata generale, prescindendo dalle specificità della fattispecie concreta oggetto di rinvio.

In questo modo, la pronuncia assume funzione sistematica, destinata a orientare stabilmente le ricadute del diritto dell'Unione oltre i confini del procedimento *a quo*⁴⁷.

L'ultimo profilo richiede un approfondimento mirato, configurandosi in funzione di premessa indefettibile e snodo argomentativo essenziale per le considerazioni e le conclusioni cui si perverrà.

2.1. *Postille di metodo.*

Anzitutto, piuttosto che una rassegna sistematica, l'indagine sceglie di concentrarsi su specifiche pronunce sovranazionali, selezionate per il loro marcato carattere additivo. È proprio la natura creativa e integrativa di tali decisioni a rendere l'approccio dei giudici europei difficilmente riconducibile a una teoria generale del cognitivismo processuale; la scelta metodologica risponde dunque alla necessità di analizzare quei casi limite dove l'attivismo giurisprudenziale genera le maggiori tensioni con il rigore delle regole interne.

Sotto un distinto aspetto, ci si potrebbe interrogare sulla *ratio* della ricerca, atteso che gli arresti non riguardano direttamente l'Italia e che i d.lgs. n. 188/2021⁴⁸ e n. 198/2024⁴⁹ hanno formalmente adeguato la legislazione alla direttiva, attenuando - in ipotesi - il rischio di antinomie analoghe a quelle bulgare.

Intanto, depone in senso favorevole all'attualità dell'indagine il carattere pervasivo delle sentenze pregiudiziali, il cui effetto vincolante giustifica riflessioni sistematiche, che trascendono il singolo caso. Si aggiunga la convinzione che il

⁴⁷ Sul punto le giurisprudenze sono consolidate. Da ultime, Corte giust., 15 ottobre 2024, C-144/23 e Cass., sez. lav., 20 gennaio 2025, n. 1394, Id., sez. lav., 8 gennaio 2025, n. 41.

⁴⁸ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in *GU* n. 284 del 29 novembre 2021 - *Supplemento Ordinario* n. 40.

⁴⁹ Decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 198, Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in *GU* n. 30 del 23 dicembre 2024.

mero adattamento normativo al diritto UE non basti a sanare ideali aporie sistemiche provocate dall'interazione tra le istanze sovranazionali e il binomio prova-libero convincimento.

Lo studio si sviluppa lungo due direttrici fondamentali.

Per un verso, la divergenza tra l'art. 6 dir. e i parametri costituzionali (artt. 112, 24, co. 1 e 2, 27, co. 2 e 111 Cost.), unitamente alle coordinate del codice di rito (artt. 190, co. 2 (artt. 70 co. 1, 195, co. 2, 196, co. 2, 224, co. 1, 237, 507, 603, co. 2 c.p.p.) e 526, co. 1 c.p.p.), appartiene intrinsecamente all'esperienza giuridica domestica e potrebbe riemergere in situazioni analoghe a quella risolta dal giudice eurounitario.

Per altro aspetto, il diritto giurisprudenziale UE elabora schemi acquisitivi ufficiosi *singolari*, legittima dinamiche, che incidono sul nucleo essenziale del cognitivismo processuale e favorisce assetti sistematicamente e culturalmente orientati verso la decisione a scapito delle tipiche garanzie del modello accusatorio.

Stando così le cose, è necessario individuare il criterio capace di comporre l'aporia generata da una prassi europea, che enuclea posizioni soggettive prive di riscontro nel diritto statale, e occorre verificare se l'applicabilità diretta della fonte sia condizione sufficiente a legittimarne l'ingresso nel sistema nazionale o se la stessa debba recedere dinanzi alla tenuta dei principi costituzionali.

2. *La portata precettiva delle pregiudiziali additive e il criterio d'interpretazione conforme. Sintesi.* La cornice istituzionale costituisce la premessa necessaria per definire il perimetro della questione posta, rendendo opportuna una disamina compiuta.

Nel contesto, il procedimento *ex art. 267 TFUE* non si esaurisce in una vicenda puramente endoprocessuale; al contrario, la decisione della Corte di giustizia assume un'attitudine nomotetica, che vincola il giudice comune a conformarvisi.

La regola di comportamento così enucleata, quindi, non impegna esclusivamente il giudice *a quo*, ma spiega un'efficacia diffusa: essa impone a ogni interprete di uniformarsi alla decisione per casi analoghi e rapporti giuridici sorti – o finanche esauriti – in epoca antecedente alla sentenza stessa. Da altra angolazione. L'assetto nomofilattico vincola l'autorità giurisdizionale del rinvio⁵⁰ a garantire la piena attuazione della norma unionale, provvedendo a pretermettere eventuali enunciati o prassi domestiche dissonanti⁵¹.

L'obbligo di adeguamento non deriva soltanto dalla natura autoritativa dei *dicta*, bensì dal più ampio dovere pattizio di garantire l'effetto utile e l'uniformità della legislazione UE. Pertanto, qualsiasi iniziativa in senso contrario compromette l'integrità del sistema giurisdizionale integrato⁵²: i giudici comuni, in quanto garanti della legalità UE, devono rendere conforme la propria interpretazione alle norme dotate di effetto diretto⁵³, in ragione della loro imperatività esterna.

Di qui, il valore *para-normativo* e retroattivo del precedente giurisprudenziale, in linea con la funzione sistemica del rinvio pregiudiziale⁵⁴.

⁵⁰ CIRCOLO, *Il nuovo orientamento restrittivo della Corte sulla nozione di giurisdizione*, in CIRCOLO, CIRONE, FERRARI, LANOTTI, PAU, *I Grands arrêts della Corte di giustizia dell'Unione europea negli ultimi dieci anni. Attualità e problemi aperti*, a cura di Nascimbene, Greco, Milano, 2025, 1 ss.

⁵¹ Corte giust., 30 settembre 2003, C-224/01.

⁵² Corte giust., 9 marzo 1978, C-107/77, cit. e Id., 30 settembre 2003, C-224/01, cit.

Un nuovo scenario si è manifestato, in rapporto all'istituto del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE nel sistema giudiziario ungherese. Il supremo organo giudiziario ungherese, che ha il compito di garantire l'uniformità della giurisprudenza nazionale (la Kúria), è ora legittimato a intervenire non già nella formulazione del quesito di rinvio, quanto nella c.d. fase di risposta della procedura, con l'obiettivo di condizionare l'interpretazione e l'applicazione della sentenza della CGUE da parte del giudice del rinvio. Si tratta di dinamiche che prefigurano un conflitto istituzionale sul modo in cui la magistratura ungherese è chiamata ad applicare la giurisprudenza della CGUE.

In argomento, diffusamente, MADARASI, KENDE, *Un inedito filtro affidato alla Kúria rende incerta l'applicazione delle decisioni della CGUE*, in *questionegiustizia.it*, 1° dicembre 2025.

⁵³ Corte giust., GS, 22 febbraio 2022, C-430/21.

⁵⁴ Il «meccanismo pregiudiziale istituito da tale disposizione mira a garantire in ogni circostanza al diritto dell'Unione la stessa efficacia in tutti gli Stati membri e a prevenire così divergenze interpretative di quest'ultimo che i giudici nazionali devono applicare e tende a garantire quest'applicazione, conferendo al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che possa generare il dovere di dare al diritto dell'Unione piena esecuzione nella cornice dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri. Pertanto, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà, se non l'obbligo, di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni implicanti un'interpretazione o una valutazione del-

L'affermazione rende opportuno definire l'estensione dell'obbligo conformativo per evitare indebite invasioni della Corte di giustizia nella sfera decisionale del giudice comune e, al contempo, chiarire la portata della cogenza *ultra partes* della sentenza pregiudiziale.

La ricerca recepisce le acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza, limitandosi a ripercorrerne i punti essenziali e prescindendo da ulteriori rielaborazioni.

Ebbene, un orientamento sostiene che il giudice *a quo* - e quelli investiti della medesima controversia nelle fasi o nei gradi successivi - sono vincolati alla soluzione esegetica fino all'eventuale espunzione della disposizione interna incompatibile, fermo restando il dovere generale di uniformità ai principi e alle regole dettati dalla Corte⁵⁵.

A tale aspetto si affianca la questione dell'efficacia soggettiva della sentenza pregiudiziale che, secondo la tesi classica, vedrebbe il vincolo gravare esclusivamente sul giudice rimettente, esaurendo la propria forza precettiva all'interno del singolo procedimento⁵⁶.

La ricostruzione è stata ampiamente rivisitata a favore di una soluzione di segno opposto, che assegna alla pronuncia una *forza imperativa* generalizzata, idonea a conformare stabilmente l'esegesi nazionale oltre i confini del

la validità delle norme giuridiche dell'Unione che impongano una decisione da parte loro. Il sistema introdotto dall'articolo 267 TFUE istituisce, pertanto, una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, nell'ambito della quale questi ultimi partecipano strettamente alla corretta applicazione e all'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest'ultimo ai singoli»: Corte giust., GS, 6 ottobre 2021, C-561/19.

Cfr., NASCIBENE, *Conclusioni al Convegno*, cit., pp. 276-277.

⁵⁵ *Ex multis*, da Corte giust., 24 giugno 1969, C-29/68, Id., 3 febbraio 1977, C-52/76 all'ultima Corte giust., GS, 22 febbraio 2022, C-430/21.

In dottrina, CIMIOTTA, *L'ambito soggettivo di efficacia delle sentenze pregiudiziali della Corte di giustizia dell'Unione europea*, Torino, 2023, 27-53.

Cfr., D'AGNONE, *L'interpretazione soggettiva nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*, Torino, 2020.

⁵⁶ Per tutti, FERRARI BRAVO, *Art. 177*, a cura di Quadri-Monaco-Trabucchi, *Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Commentario*, Milano, 1965.

giudizio *a quo*⁵⁷, purché permanga invariato il quadro normativo di riferimento⁵⁸.

La prospettiva - che si condivide - trova solido fondamento nella linea degli artt. 19 TUE e 267 TFUE, 4, par. 3 TUE 91 RP CG, la quale informa l'Unione a una dimensione di ultrattività delle pronunce pregiudiziali, segnatamente nei casi in cui investano fonti di diritto derivato di carattere generale: limitarne la cogenza unicamente al giudice *a quo* finirebbe per ridimensionare la stessa nozione di Unione, depotenziando la funzione nomofilattica affidata alla Corte di giustizia.

Non solo. L'assunto trova ulteriore riscontro nell'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia che, delineando un modulo processuale improntato al pluralismo partecipativo, abilita una pluralità di soggetti - parti del giudizio *a quo*, Stati membri, Commissione e, sussistendo un interesse specifico, le altre istituzioni/organi dell'Unione - a intervenire nel procedimento mediante il deposito di osservazioni scritte.

Ebbene, una simile architettura corale si giustifica proprio in ragione della portata nomofilattica e dell'efficacia *erga omnes*, che connotano la sentenza pregiudiziale.

Inoltre, quando siffatti arresti sono consolidati e si distinguono per autorevolezza del collegio, chiarezza argomentativa e rigore metodologico, essi garantiscono stabilità all'attività ermeneutica e, di riflesso, la certezza del diritto e il legittimo affidamento dei consociati. Valori che, tutelati in ambito sovranazionale e statutale⁵⁹, vietano all'autorità giudiziaria nazionale di ignorare

⁵⁷ Da ultime, le Conclusioni dell'avvocato generale nella Causa C-424/24 del 18 dicembre 2025. Nel diritto interno, Corte cost., 23 aprile 1985, n. 113 e 11 luglio 1989, n. 389.

⁵⁸ È critico CIMIOTTA, *L'ambito soggettivo di efficacia*, cit., 292, per il quale «i giudici si uniformano alle sentenze pregiudiziali emanate su richiesta altrui (...) per accertare la presenza dei presupposti di esercizio della facoltà o l'assolvimento dell'obbligo di rinvio dettati dall'art. 267 TFUE, ai parr. 1 e 2». All'A. si rinvia pure in relazione alle numerose posizioni dottrinali a proposito dell'efficacia vincolante diffusa delle sentenze pregiudiziali (68-102).

⁵⁹ Corte cost., n. 146 del 2024.

o contraddire⁶⁰ il precedente europeo, salvo che la fattispecie concreta presenti profili di divergenza tali da giustificare il ricorso al *distinguishing*⁶¹. Ora, considerato che l'efficacia generalizzata dei *dicta* europei espande il dovere di conformità del giudice nazionale, non è possibile tracciarne i confini sistemici senza prima sottoporre a scrutinio l'oggetto stesso della pronuncia, analizzato nel costante confronto con la disciplina interna.

4. *Dinamiche conoscitive del fatto processuale. Tensioni ideali tra riserva di legge nazionale e proattività della Corte di giustizia.* Il paradigma unionale ricavato dal combinato disposto degli artt. 47, co. 2 CDFUE, e 6, par. 1 dir., stabilisce che l'indipendenza e l'imparzialità non risultano compromesse se, esaurita la discussione e chiuso il dibattimento, il giudice può affermare la responsabilità dell'imputato per un reato per il quale il pubblico ministero ha richiesto l'assoluzione, dopo aver eventualmente acquisito autonomamente ulteriori prove, garantendo che l'accertamento della colpevolezza resti pienamente indipendente dalla posizione di accusa e difesa.

Il punto di convergenza con l'approccio interno risiede nella circolarità tra poteri e *ratio*, considerata la frontiera naturale del cognitivismo processuale e la fonte esclusiva dello statuto epistemico della decisione.

Entrambi i modelli, infatti, mirano a equilibrare il sistema legale di prova con l'autonomia del giudizio, coordinando la disponibilità dei mezzi di prova con i poteri istruttori d'ufficio per garantire un corretto (legale) apprezzamento del merito.

⁶⁰ *Contra*, CIMIOTTA, *L'ambito soggettivo di efficacia*, cit., 328 ss.

Il mancato rispetto, da parte di un giudice nazionale, di una pronuncia della Corte di giustizia può dar luogo, sul piano interno, a strumenti impugnatori ordinari o, in ultima istanza, configurare una violazione del Trattato, suscettibile di essere sottoposta all'esame della Corte mediante un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 TFUE (Corte giust., 4 ottobre 2018, C-416/17). Inoltre, non è escluso che la violazione della pronuncia possa comportare pregiudizi patrimoniali a carico dei soggetti interessati, che potrebbero far valere il proprio diritto al ristoro attraverso l'azione di responsabilità dello Stato davanti ai giudici nazionali (da ultime, Corte giust., 8 luglio 2021, C-120/20 e Id., 25 gennaio 2022, C-181/20).

⁶¹ Corte giust., 2 marzo 2021, C-746/18.

Si aggiunga la corrispondenza valoriale sull'imparzialità del giudice che, pure nell'assetto eurounitario, assume la natura di paradigma di sistema⁶² oltre che di elemento strutturale del processo democratico, come si evince dagli artt. 47, co. 2 CDFUE e 19, par. 2 TUE.

Sicché, declinando i canoni della procedura penale integrata (artt. 11 e 117, co. 1 Cost.) lungo le direttrici degli artt. 111, co. 2, 2° pt. Cost., 526, co. 1 c.p.p., 47, co. 2 CDFUE e 19, par. 2 TUE, appare giustificato ritenere che, in entrambi i sistemi, quel connotato assurga a prerogativa soggettiva della giurisdizione, posta a presidio del diritto delle parti al giudice *non sospetto*⁶³, costituendo, contemporaneamente, un'espressione essenziale del giudizio e un presupposto indefettibile del giusto processo⁶⁴.

Epperò, a fronte di una sostanziale consonanza, emerge una netta disarmonia: sebbene entrambe le prospettive riferiscano l'imparzialità alla libertà del convincimento, solo la legge statale la presidia mediante rigorose preclusioni, dirette a neutralizzare il rischio di pregiudizi fattuali. Invece, l'approccio sovranazionale sembra privilegiarne una concezione recessiva: l'integrazione probatoria suppletiva disposta *ex officio* dopo il dibattimento non è considerata lesiva della genuinità della decisione, nonostante sottenda una valutazione contenutistica sull'imputazione e appaia carente di un «nucleo minimo di contraddittorio e difesa»⁶⁵.

In altri termini, l'assetto nazionale di matrice accusatoria riflette un'accezione di «neutralità»⁶⁶ fondata sull'*inerzia reattiva* della giurisdizione in tema di *accesso* alla prova: la rigida separazione funzionale tra la fase acquisitiva e quella deliberativa, unitamente alla tassatività delle occasioni di ingerenza ufficiosa

⁶² GAETA, voce *Poteri e garanzie (La Magistratura)*, in *Enc. dir.*, I Tematici, V, 2023, 841 ss.

⁶³ L'ultima definizione è di RICCIO, *L'imparzialità tra situazione soggettiva e paradigma di sistema*, in *Giust. Pen.*, pt. III, 2010, 280.

⁶⁴ MANES, *L'imparzialità del giudice nel turbine della "giustizia mediatica"*, Napoli, 2025, 70.

Cfr., le prospettive di CARRATTA, *L'imparzialità del giudice civile e la sua tutela*, Napoli, 2025 e di ZANON, *La condizione "storico-spirituale" del giudice, oggi*, Napoli, 2025.

⁶⁵ Garanzia ribadita di recente da Corte cost., 10 aprile 2025, n. 39, nel solco di Id., 27 ottobre 2006, n. 341.

⁶⁶ Corte cost., 5 dicembre 2025, n. 182.

nella ricostruzione del fatto, costituiscono presidi preordinati a preservare l'integrità cognitiva del decidente da indebite contaminazioni con ipotesi non ritualmente formate o verificate. Di contro, la prospettiva unionale, pur nel rispetto del *fair trial*, ammette la proattività della giurisdizione, non qualificandola come un *vulnus* alla sua imparzialità, bensì quale strumento teleologico finalizzato alla completezza dell'accertamento della verità.

Logicamente, divergono sensibilmente pure le direttrici tra presunzione di innocenza, *neutralità* e onere della prova⁶⁷, palesando una distonia di fondo tra il pragmatismo unionale e l'*etica del dubbio* di matrice costituzionale.

Invero, nella prospettiva della Corte di Lussemburgo, l'onere di corroborazione in capo all'accusa – in ossequio all'art. 6, par. 1 dir. – non impedisce la persistenza di poteri istruttori complementari del giudice, che conserva la funzione di accertamento imparziale del fatto processuale provato, esercitandola (anche) utilizzando prove a carico/discarico acquisite *ex officio* in esito al dibattimento.

L'assetto domestico appare radicalmente dissimile: la regola di giudizio di cui all'art. 27, co. 2 Cost. – declinata nel prisma degli artt. 111, co. 2, (112 e 24, co. 2) Cost. – si traduce nella «dialettica del dubbio» o nel «crepuscolo della possibilità»⁶⁸. L'impostazione, incardinando la responsabilità dell'assunto accusatorio esclusivamente in capo al pubblico ministero, definisce le precondizioni strutturali del libero convincimento, elevando il contraddittorio a unico presidio metodologico e garanzia di ritualità acquisitiva per la ricostruzione della verità processuale⁶⁹. Pertanto, l'impegno probatorio della parte pubblica

⁶⁷ Sul tema, in generale, di recente, UBERTIS, *Parti e giudice nella ricostruzione dei fatti, anche processuali*, in www.sistemapenale.it, 13 ottobre 2025 e POLI, *Onere della prova e libero convincimento del giudice*, in www.rivistailprocesso.it, 2, 2025.

Peculiare è lo studio di MAZZA, *Onere della prova e presunzione di colpevolezza*, in *Giust. Pen.*, pt. III, 2025, 366-373, che analizza la relazione tra onere della prova e presunzione di innocenza nella dimensione giurisprudenziale del diritto penale sostanziale e in relazione ad alcuni elementi costitutivi della fattispecie di reato (specie, il dolo).

⁶⁸ Le espressioni sono di Cass., sez. VI, 27 aprile 2023, n. 45506, sulla traccia di Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800.

⁶⁹ «... che è uno dei compiti essenziali di uno Stato di diritto e (...) che la magistratura è tenuta ad offrire al popolo italiano, nel cui nome, amministra la giustizia»: Cass., sez. I, 15 gennaio 2025, n. 14421.

e il dovere, rivolto al giudice, di *giustificazione razionale* della decisione - inteso come criterio di accettazione di una tesi come vera o come giusta⁷⁰ - impongono una rigorosa *modulazione* dell'accesso alla prova (art. 111, co. 2Cost.), che agisce a titolo di parametro esclusivo di legittimazione della verità/falsità dell'imputazione.

4.1. *Postille* ricognitive. La complessità del tema e la singolarità della soluzione che si vuole offrire richiedono ulteriori puntualizzazioni, necessarie a definire il perimetro delle asimmetrie ordinamentali e a censurare l'attitudine creativa di una giurisprudenza che, forte della propria cogenza nomofilattica, finisce per surrogare arbitrariamente il legislatore nazionale, vulnerando la riserva di legge e alterando il delicato equilibrio tra il sistema multilivello delle fonti e la sovranità dello Stato.

Per essere chiari, attribuire capacità nomotetica a evidenze di colpevolezza - e, dunque, a regole inferenziali - naturalmente sottratte al confronto dialettico, determina la *creazione* di una situazione soggettiva della giurisdizione del tutto estranea alle scelte del legislatore italiano.

La deriva rende impraticabile - per i motivi che approfondiremo - un'armonizzazione risolutiva con il precetto UE, consigliando di orientare l'indagine verso differenti approdi.

Ebbene, la Corte di Lussemburgo colloca - accomunandole - indipendenza e imparzialità nell'ambito delle regole per il processo giusto (art. 47, co. 2 CDFUE).

Nella prospettiva nazionale, al contrario, i due canoni - ancorché sinergici - afferiscono a piani distinti: la prima (indipendenza) riveste rilievo propriamente istituzionale, atteggiandosi ad attribuzione della magistratura; la seconda (imparzialità), con la terzietà, si eleva a regola di comportamento per la giurisdizione (art. 111, co. 2 Cost.), concorrendo entrambe alla giustizia del giudizio.

⁷⁰ FERRAJOLI, RUIZ MANERO, *Due modelli di costituzionalismo. Un dialogo sul diritto e sui diritti*, Napoli, 2012, 68.

Su tali premesse, la sintesi è di facile intelligibilità: per assicurare una tutela effettiva, il giudice deve assumere una posizione di terzietà, garantita da uno statuto, che lo abilita a mediare con obiettività tra il precetto legislativo e la fattispecie processuale. Nell'ottica, l'indipendenza e l'autonomia si pongono in rapporto di necessaria strumentalità rispetto all'*obiettività* della decisione.

Insomma, intanto il giudice può *mediare* tra norma e fatto in quanto *estraneo* (terzo) ai contendenti e dotato di autodeterminazione istituzionale e funzionale⁷¹. *Qualità* che, sole, gli consentono di decidere secondo un *critério ermeneutico di relazione*, preordinato a ricondurre le evidenze empiriche entro un sistema di correlazioni organico e garantito dal rigore logico della motivazione⁷².

Tra le condizioni serventi al giudizio imparziale si annoverano l'accesso (azione) e l'ascolto, rappresentando, rispettivamente, il presupposto e la condizione della *sentenza giusta*⁷³.

Su tale traccia si innesta la *seconda* - e decisiva - *postilla*, che svela l'irresistibile inconciliabilità tra il cognitivismo processuale di matrice europeo e quello domestico. Resta estraneo al perimetro d'indagine il tema dell'accesso - ordinariamente ricondotto all'art. 112 Cost. e al brocardo *ne procedat iudex ex officio* - il cui richiamo serve qui esclusivamente a delineare la sua matrice costituzionale composita (artt. 112 e 24, co. 2 Cost.), che si salda con il momento dell'ascolto, nel quale risiede l'essenza stessa della questione in esame.

La dicotomia (accesso-ascolto) si indaga alla luce della cornice assiologica del Preambolo penalistico della Costituzione, in particolare attraverso il coordinamento tra l'art. 27, co. 2 Cost. e l'art. 111, co. 1, prima parte Cost.

⁷¹ RICCIO, DE CARO, MAROTTA, *Principi costituzionali e riforma della procedura penale*, Napoli, 1991, 43.

⁷² ORLANDI, *Del significare*, in ID., *Del significare. Saggi sulla interpretazione giuridica*, Torino, 2020, 12.

Cfr., HRUSCHKA, *La costituzione del caso giuridico. Il rapporto tra accertamento fattuale e applicazione giuridica* (trad. di Carlizzi), Bologna, 2009 e OMAGGIO, CARLIZZI, *Ermeneutica e interpretazione giuridica*, Torino, 2010.

⁷³ Letteralmente, RICCIO, DE CARO, MAROTTA, *Principi costituzionali*, cit., 97.

Il sistema, informato ai canoni della razionalità dialogica, esige rigore nella formazione e nella valutazione delle prove, iscrivendo l'analisi nel solco del modello processuale di riferimento. Nella prospettiva, l'indagine assume una connotazione diacronica, evidenziando come il codice del 1988 – segnando una netta cesura con la tradizione inquisitoria⁷⁴ – abbia impresso una definitiva torsione ai criteri di lettura del processo cognitivo.

Difatti, mentre nel modello del 1930 la ricerca della verità assurge a finalità preminente e legittima forme più incisive di compressione dei diritti della persona; per converso, nel codice vigente assumono rilievo centrale i *modi* del giudizio, sicché il rispetto delle forme si configura alla stregua di valore immanente al processo. Pertanto, l'*iter* inferenziale propedeutico alla decisione preclude il ricorso a fonti conoscitive irrivalenti, spurie, risultando ancorata esclusivamente alle risultanze dei mezzi di prova esperiti nel solco della legalità processuale, in funzione di *metodo* privilegiato per garantire la corretta articolazione degli istituti sanzionatori e per assicurare l'osservanza delle garanzie inerenti alla giurisdizione, alla struttura del rito e al rigore del metodo dell'accertamento.

Nell'ottica, la ricerca della verità, pur continuando a connotare lo scrutinio di merito – entro i limiti della sua natura processuale – affida l'iniziativa probatoria alle parti e, al contempo, assegna alla giurisdizione il sindacato sull'ammissibilità dei mezzi di prova, nonché un eccezionale potere suppletivo di integrazione probatoria, esperibile esclusivamente nei casi di assoluta necessità.

L'assetto evidenzia come la libertà del convincimento trovi il proprio fondamento nel contraddittorio, inteso quale «connotato intrinseco del giudizio» e «primaria e fondamentale garanzia del giusto processo, nel quale si attua la giurisdizione e si realizza il diritto inviolabile della difesa»⁷⁵, assunto a regola della giurisdizione e a strumento elettivo di formazione della provvista cono-

⁷⁴ RICCIO, *Ideologie e modelli del processo penale. Scritti*, Napoli, 1995, spec. 195 ss. Cfr., CONSO, *Problemi di metodo e scelte di fondo*, in *Giust. Pen.*, pt. I, 1988, 513 ss. e PISAPIA, *Primi lineamenti del nuovo processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 715 ss.

⁷⁵ Corte cost., 10 aprile 2025, n. 39, cit.; Id., 3 giugno 2024, n. 96; Id., 18 marzo 2022, n. 73.

scitiva utilizzabile per la decisione - o, se si voglia, a elemento coesenziale al rito e strumento gnoseologico per la decisione⁷⁶ -, laddove la presunzione di innocenza e le *situazioni di dubbio* operano in qualità di limiti strutturali al discorso giustificativo, escludendo che supposizioni o prove legali possano condizionarlo.

La spiegazione trova fondamento nel Preambolo penalistico della Costituzione (artt. 25, co. 1; 27, co. 2; 101, co. 2; 111, co. 1 e 2; 112; 24, co. 2 Cost.) che, in questa sede, informa il paradigma accusatorio sul bilanciamento tra tecnica del processo e metodo di valutazione, delineando un apparato processuale orientato alla sentenza giusta. Dal canto suo, la disciplina codicistica - sintetizzata nel segmento degli artt. 187, 190, 526, co. 1 (507 e 523, co. 6), 192, co. 1, 546, co. 1, lett. c) c.p.p. - individua nell'accertamento del fatto la direzione finalistica del procedimento probatorio (strumento *di* conoscenza), nonché la sua dimensione strutturale (regole *per* la conoscenza): il giudice deve deliberare sulla fattispecie sostanziale imputata, ottemperando al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che traspone sul piano attuativo le dimensioni costituzionale e sovranazionale dell'innocenza.

Il discorso è coerente con la cultura del garantismo, che contestualizza lo stile accusatorio enfatizzando la linearità del percorso deduttivo, trasformando le prescrizioni procedurali da meri requisiti di validità in indici di attendibilità della sentenza, e impedendo di ancorarla a elementi non emersi dall'istruzione dibattimentale. Di qui, la tensione strutturale tra il paradigma dialogico di apprensione dei saperi, la funzione euristica del contraddittorio e il libero convincimento (rivelata dalla linea degli artt. 25, co. 1; 101, co. 2; 111, co. 1; 112; 24, co. 2; 27, co. 2; 107, co. 3; 111, co. 2; 111, co. 4 Cost.), che ordina il processo di acquisizione delle evidenze empiriche, limitando il giudice sia nella fase percettiva che in quella deduttiva, e cristallizza il quadro delle preclusioni decisorie (artt. 526, co. 1; 507; 523, co. 6 c.p.p.) in relazione alle prove irrituali, ovvero alle circostanze diverse da quelle emerse in dibat-

⁷⁶ RICCIO, *Itinerari culturali e premesse di metodo per la riscoperta del modello processuale*, in AA. VV., *Verso la riscoperta di un modello processuale*, Milano, 2003, 232.

timento, convertendole in altrettante regole di esclusione. Vincoli *ad escludendum*, che impongono di estromettere dalla sequenza argomentativa perfino le *informazioni*, che potrebbero essere utili – quando non addirittura decisive – per approdare alla verità, ma che, tuttavia, non possono essere utilizzate se raccolte o reperite in dispregio delle *forme* predisposte per l'esercizio della funzione cognitiva.

Del resto, se il processo è lo strumento della ricostruzione di un fatto reato e del conseguente giudizio di responsabilità penale, non è indifferente il tipo e il modo attraverso i quali essa si realizza rispetto alle libertà primarie del cittadino⁷⁷.

Da altra prospettiva, (anche) la presunzione di non colpevolezza definisce l'ampiezza delle prove necessarie all'analisi razionale del fatto, agisce in termini di connotato di sistema ed è garanzia individuale; evoluta oggi in termini di innocenza, essa funge da prerogativa procedurale essenziale, tutela la posizione giuridica soggettiva dell'imputato e presidia il sistema legale di prova, assicurando un equo processo⁷⁸.

Le riflessioni si estendono al contraddittorio, alla parità delle armi tra le parti – rispetto alla disponibilità dei saperi giudiziali e alla scelta dell'*an* e del *quomodo* del processo – e al principio dispositivo assunto a paradigma euristico, con la dialettica delle parti in funzione di condizione di legittimazione. Ciascuno configura una modalità di verifica della responsabilità, vincolata ai fatti contestati e agli apporti conoscitivi immessi nel processo, secondo criteri di accertamento garanti, a monte, del diritto al confronto e, a valle, dell'accuratezza metodologica del discorso giustificativo. Tutti rappresentano metodologie obbligate dall'*iter* valutativo e deliberativo, che assicurano una discrezionalità normativamente guidata dalla funzione euristica della prova e da un sillogismo logico, razionale e controllabile richiesto dal co. 1 dell'art. 533 c.p.p., in cui l'uso del verbo **risultare** (*in luogo di ritenere*) esprime il

⁷⁷ RICCIO, *Ragioni del processo penale e resistenze eversive tra novellazione e prassi*, in *Pol. Dir.*, n. 1, 1994, 23 ss.

⁷⁸ In generale, da ultimi, AA.VV., *Le nuove frontiere della presunzione di innocenza*, a cura di CASSIBBA, DELLA TORRE, LA ROCCA, ZACCHE, Padova, 2024.

grado oggettivo di plausibilità della prognosi di responsabilità rispetto a valutazioni soggettive della fondatezza della pretesa punitiva.

In una visione d'insieme, i profili semantico e strutturale evidenziano - pur mediante percorsi differenti - che, nell'evoluzione del processo, l'impostazione dialettica e la predilezione per un impianto inferenziale di tipo strettamente logico-consequenziale (in cui l'esito argomentativo mantiene il medesimo livello di affidabilità attribuito ai presupposti da cui deriva) esemplificano la dinamica della razionalità decisionale e segnano la radicale soluzione di continuità con l'assetto codicistico del 1930.

Il confronto argomentativo tra i soggetti processuali costituisce, infatti, lo strumento *legale* per la verifica dell'innocenza/colpevolezza e per la correttezza (legalità) della pronuncia, e non può essere sacrificato neppure nei casi in cui la prassi ammetta la ricostruzione del dato fattuale attraverso strumenti fondati su margini quantitativi di attendibilità. Sicché, la validazione dell'imputazione in termini di verità, non è mai unilaterale né può scaturire *inaudita altera parte*, non potendo prescindere dal *dialogo* tra accusa e difesa, e dal necessario confronto tra le *ragioni delle parti* e le *ragioni del giudice*.

Le osservazioni sono avvalorate dagli artt. 112, 24, co. 2, e 111, co. 2 Cost., nonché dagli artt. 190, co. 1, 468, 493, co. 1, 496, 514, 526, co. 1, e 606, co. 1, lett. d) c.p.p., cui si affiancano - in termini eccezionali - i poteri istruttori descritti negli artt. 190, co. 2, 422, 507, 523, co. 6 e 603 c.p.p.

Le linee normative vincolano l'assunzione dei mezzi istruttori al metodo dialettico e ribadiscono la struttura dialogica del modello del 1988 che - giova ripeterlo - la riconduce all'iniziativa di parte, esclude la fisiologia di forme di decisionismo giudiziale non codificate e collega la sentenza unicamente ai risultati della provvista conoscitiva argomentata dalle parti, alle quali, non a caso, il legislatore riconosce una vera e propria pretesa alla deduzione.

Nel medesimo quadro si colloca il binomio degli artt. 191 e 526, co. 1 c.p.p., unitamente agli artt. 192, co. 1, 2, 3 e 4, 193 ultima parte, 238 bis, 197 bis, co. 6, e 526, co. 1 bis c.p.p., che inscrivono i saperi del giudice entro parametri di razionalità epistemica.

La sintesi evidenzia la ragionevolezza del riconoscimento della fondatezza della pretesa punitiva dello Stato in rapporto alla funzione giudiziale, la cui esclusività ammette soltanto interventi straordinari, funzionali a supplire a inerzie fisiologiche – e non patologiche – delle parti.

Nel contesto si inserisce l'art. 507 c.p.p., che prevede occasioni di incremento conoscitivo supplementare rispetto all'ordinario *dialogo tra le parti*, senza comunque configurare un autonomo intervento della giurisdizione nella validazione dell'imputazione né un correttivo a situazioni patologiche. L'esercizio di tali competenze – che risponde comunque alla logica del contraddittorio – difatti, è legittimo solo per colmare lacune indispensabili alla decisione, e deve avvenire esclusivamente al termine dell'istruzione dibattimentale, nel momento in cui la fase di assunzione sia ormai conclusa.

Un ragionamento diverso, che svincolasse l'iniziativa d'ufficio dagli esiti dell'acquisizione probatoria – negando l'incipit del co. 1 dell'art. 507 c.p.p. – comporterebbe il rischio di un indebito sostegno alla parte negligente, pur nel confronto con la posizione avversaria, con conseguente compromissione del programma costituzionale (art. 111, co. 2 Cost.).

In breve, occorre distinguere le esigenze conoscitive *per* la decisione – che legittimano i poteri istruttori d'ufficio entro precise scansioni cronologiche – dalle dinamiche di raccolta ed elaborazione della prova autonome rispetto all'istruttoria dibattimentale. L'ultima ipotesi prefigura un vero e proprio *pregiudizio del giudizio*: una deriva che rievoca il giudice istruttore di inquisitoria memoria, la cui fisionomia sembra oggi riemergere negli orientamenti della Corte di Lussemburgo.

4.2. *Esegesi integrativa europea e resistenze codicistiche interne: l'asimmetria del governo della prova.* Stando così le cose, affiora un'insanabile divergenza tra le statuizioni di Lussemburgo e la *fisionomia probatoria* del codice di rito.

La coerenza dell'assunto non è compromessa dall'art. 523, co. 6 c.p.p., ancorché abiliti il giudice a interrompere la discussione per acquisire nuove prove nei casi di assoluta necessità.

Invero, qui, il richiamo all'art. 507 c.p.p. in funzione sistemica, non solo di metodo, subordina tale facoltà a un duplice vincolo: l'oggettiva impossibilità di definire il giudizio e un cogente onere di motivazione.

Si aggiunga la dinamica temporale: la necessità di completamento istruttorio emerge in un momento successivo sia all'ordinario perimetro dell'iniziativa di parte (art. 493 c.p.p.) sia agli interventi eccezionali, restando comunque ancorata all'ambito dibattimentale e, dunque, pienamente compatibile la partecipazione dialettica.

In questo scenario, il contraddittorio non abdica alla naturale funzione di protocollo epistemologico *primario*, confermandosi come *luogo* di formazione dei saperi spendibili per la decisione.

Non solo. In tutti i casi in cui la giurisdizione è legittimata a intervenire in via suppletiva/integrativa, la correlazione tra comportamento e *ratio* è codificata dall'art. 526, co. 1 c.p.p., il quale, coerentemente con lo statuto cognitivo del rito, postula un nesso di derivazione necessaria del fatto contestato dalle evidenze, orientando l'iter argomentativo verso canoni logici fissati alla fattispecie concreta. Di modo che, la tenuta del *decisum* promana dall'osservanza dello statuto legale della tecnica probatoria, il cui schema inferenziale si incentra sulla univocità dei fatti accertati e sulla congruenza dell'approdo finale alle premesse istruttorie.

L'idea, inoltre, colloca la pronuncia entro un discorso giurisdizionale in cui la disamina delle *emergenze empiriche* trascende la dimensione individuale del giudice - ancorché su di esso ricada l'onere della *spiegazione* - per configurarsi similmente all'esito di un processo comunicativo intersoggettivo: il *discorso* tra accusa e difesa, lungi dal costituire una mera cornice formale, fornisce i materiali gnoseologici e i punti di appoggio logico senza i quali l'inferenza decisoria risulterebbe non solo priva di fondamento ragionevole, ma addirittura illegittima.

L'approccio non esclude il vaglio critico del giudice sulle rappresentazioni istruttorie delle parti; egli, viceversa, conserva il potere-dovere di rielaborare

autonomamente il compendio dei saperi acquisiti, misurato sulla ineliminabile «cifra politica dell'interpretazione e della valutazione»⁷⁹.

Tuttavia - in punto si sistema - la necessità della «prova soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato»⁸⁰ inibisce qualsiasi iniziativa orientata a corroborare ipotesi non speculate dialogicamente, neutralizzando, per tale via, il rischio di una deriva soggettivistica del *decisum*. Per cui, pur in presenza di un dissenso rispetto alle tesi di parte, l'organo giudicante resta vincolato all'utilizzo delle sole risultanze legittimamente acquisite, altrimenti egli «finirebbe con l'istituire la lite su di una realtà diversa da quella su cui le parti vogliono discutere, con ciò violando proprio il *nemo iudex sine actore*»⁸¹.

Insomma - per rimanere nel caso di specie - l'autonomia del giudicante rispetto alle prospettazioni di parte trova la sua massima espressione nell'ipotesi in cui l'organo giudicante addivenga a una pronuncia di condanna pur a

⁷⁹ «Basti pensare al risveglio della coscienza ermeneutica, che ha evidenziato la valenza inventiva e creativa di ogni interpretazione, illuminando sul peso delle pre-comprensioni o del contesto rispetto al testo, quali fattori di implementazione - e non necessariamente di distorsione - di ogni esperimento ermeneutico che sullo stesso si esercita: così mettendo in luce l'ineliminabile nota di soggettività - e dunque anche di parzialità o persino di arbitrarietà - che può presentare il momento di individuazione della norma, la sua interpretazione e l'applicazione al caso concreto. Ma sono stati soprattutto gli apporti recenti delle scienze cognitive a mettere a nudo la razionalità limitata di ogni decisione umana, e così ad ammonirci anche sulla strutturale imperfezione e sulla fallibilità della decisione giudiziale. Informandoci, in particolare, sulle molteplici trappole cognitive e sulle miriadi di scorciatoie valutative, sulle variegaste euristiche e i diversi *bias* in cui quotidianamente può incespicare chi assume decisioni, ivi comprese le decisioni terribili che vertono - *in criminalibus* - su responsabilità e pena; e su quanta influenza, dunque, possa esercitare il contesto oggettivo o l'esperienza soggettiva, fattori apparentemente esterni o vissuti e corredi individuali mediati dalle singole rappresentazioni mentali - manifeste o latenti, avvertite o subliminali - che pesano sulle nostre valutazioni e su ogni esperienza di *decision making*, e dunque anche sulla pronuncia - e sul *legal reasoning* - di un giudice»: MANES, *L'imparzialità del giudice*, cit., 13-15.

In argomento, le riflessioni - che conservano attualità - di VOGLIOTTI, *Il risveglio della coscienza ermeneutica nella penalistica contemporanea*, in *Riv. fil. dir.*, 2015, 89 ss. e, volendo, di FALATO, **Il giudice come utente euristico nel ragionamento induttivo basato sul senso comune**. Soluzioni di *debiasing* per assicurare l'igiene decisionale, in *Arch. pen. web*, 2, 2025.

⁸⁰ È qualificazione cristallizzata in giurisprudenza. Da ultime, Cass., sez. II, 22 gennaio 2026, n. 8566; Id., sez. I, 7 gennaio 2026, n. 7572; Id., sez. II, 7 gennaio 2026, n. 3573.

⁸¹ Letteralmente, FERRUA, *I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni unite e dogmatismo della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1073. Ugualmente, di recente, UBERTIS, *Parti e giudice*, cit.

fronte di istanze assolutorie concordi di accusa e difesa. Lo statuto di terzietà, tuttavia, prescrive che la colpevolezza emerga da una motivazione analitica e razionale, rigorosamente aderente al modello precettivo dell'art. 546, co. 1, lett. e), c.p.p. e capace di superare la preclusione della presunzione di innocenza che, quando la pronuncia è di condanna, deve essere spinta fino a un alto grado di conferma

In definitiva, emerge con evidenza l'aporia logica tra l'ideologia di garantismo giudiziario nazionale - imperniata sulla subordinazione del vaglio istruttorio a un rigido sistema di regole legali - e la visione tendenzialmente *inquisitoria* del *modello probatorio* euro-unitario. L'ultimo, privilegiando la capacità asseverativa dell'elemento di conoscenza slegato dai *modi* del contraddittorio, tende a legittimare risoluzioni non più ancorate esclusivamente alle emergenze dibattimentali, piuttosto alimentate da un'attività integrativa dai tratti ampiamente arbitrari.

La deriva del diritto sovranazionale segna il superamento del sistema legale di prove a favore di un soggettivismo gnoseologico di matrice decisionista. Approccio che, affrancato dai vincoli di metodo del modello nazionale, pone la discrezionalità del giudice in antitesi con il rigore dei protocolli acquisitivi.

La questione assuma una valenza assiologica, giacché incide sull'architettura dell'impianto processuale ben oltre il perimetro della singola controversia o della singola disposizione. Non solo. Tale dinamica mette in crisi la riserva di legge formale, finendo per attribuire al diritto giurisprudenziale una patologica funzione sussidiaria. in funzione di fonte sussidiaria.

5. Ridefinire i confini del cognitivismo? Soluzioni di contemperamento per la tenuta delle garanzie nel pluralismo ordinamentale. Si rende oramai includibile sciogliere i nodi critici finora evidenziati, individuando i meccanismi riparatori e i percorsi tecnici capaci di conciliare l'effettività del primato europeo con la tenuta di un sistema nazionale che rischia di essere messo in crisi dagli orientamenti di Lussemburgo.

È necessario, dunque, rispondere agli interrogativi sollevati, tracciando le coordinate per integrare nell'architettura statuale una giurisprudenza unionale che, allo stato, si risolve in un *innesto asistematico e distonico* rispetto alle categorie giuridiche e alle situazioni soggettive del nostro ordinamento.

Si richiamano in questa sede – seppure brevemente – le acquisizioni già definite, considerandole premesse irresistibili per cercare una soluzione alla preannunciata crisi del *metodo per la prova penale*.

Ebbene, il vincolo ermeneutico alle pronunce pregiudiziali non esige in ogni circostanza la non-applicazione della norma interna confliggente; la sua forza precettiva può, infatti, esprimersi attraverso direttrici differenziate, alternative alla rimozione del dettato interno.

La giurisprudenza fissa i cardini del modello, precisando le occasioni derogatorie⁸².

Il ragionamento si articola secondo il binomio degli artt. 19 TUE e 267 TFUE che, conferendo alla Corte di giustizia la funzione di garante dell'uniforme applicazione del diritto UE – nonché, in senso lato, di «motore per l'integrazione dei popoli»⁸³ – e alle sue pronunce la natura di precedenti vincolanti, autorizza – non più obbliga⁸⁴ – il giudice nazionale, in

⁸² Tra le decisioni maggiormente esemplificative, Corte giust., 6 ottobre 1982, C-283/81; Id., 1° luglio 2010, C-194/08; Id., 19 novembre 2021, C-561/19; Id., GS, 2 settembre 2021, C-350/20.

Cfr., Corte giust., 9 marzo 1978, C-106/77, cit.; Id., 13 novembre 1990, C-106/89; Id., 30 settembre 2003, C-224/01.

Corte cost., n. 170 del 1984; Id., n. 269 del 2017; Id., n. 182 del 2020; Id., n. 67 del 2022; Id., n. 181 del 2024; Id., n. 15 del 2024; Id., n. 21 del 2025.

Cfr., Corte cost., n. 168 del 1981; Id., 23 aprile 1985, n. 113; Id., 11 luglio 1989, n. 389; Id., n. 173 del 2019.

Cass., sez. II, 25 maggio 2023, n. 34743; Id., sez. VII, 25 maggio 2023, n. 33713; Id., sez. VII, 19 dicembre 2023, n. 2674; Id., sez. II, 21 febbraio 2024, n. 11760; Id., sez. IV, 20 febbraio 2024, n. 14089.

⁸³ Letteralmente, BEVILACQUA, *La Corte di giustizia dell'Unione europea*, Firenze, 2019, 58.

⁸⁴ L'attuale giurisprudenza, smentendo il teorema *Granital*, lascia al giudice comune la possibilità di sollevare questione di costituzionalità su conflitti che riguardino norme unionali direttamente efficaci.

Corte cost., 19 novembre 2024, n. 181; Id., 12 febbraio 2024, n. 15; Id., 3 gennaio 2025, n. 1; Id., 14 gennaio 2025, n. 7; Id., 7 febbraio 2025, n. 10; Id., 20 febbraio 2025, n. 21; Id., 8 gennaio 2026, n. 1.

In dottrina, tra gli altri, DANIELE, *Norma di legge incompatibile con norma dell'Unione direttamente efficace, tra disapplicazione e dichiarazione di incostituzionalità: una storia "vecchia" di quarant'anni...*, in MASTROIANNI, CAPUANO, DONATI, REPETTO, GRECO, FERRARO, SCHEPISI, LIGUORI, DANIELE, *Primato del diritto dell'Unione europea*, cit., 134-152.

presenza di violazioni accertate di prescrizioni normative europee a *disapplicare* le disposizioni comuni discordanti, indipendentemente dalla loro eventuale natura costituzionale.

Allo stesso modo, qualora l'antinomia non risieda nel dato testuale, bensì nelle prassi, l'obbligo del primato consiglia all'autorità giudiziale di discostarsi dall'indirizzo incompatibile per garantire effettività al precetto sovranazionale⁸⁵. Allo stesso fine, nell'ambito del concorso di rimedi, il giudice può - se lo ritenga opportuno e senza ordine di priorità⁸⁶ - attivare la procedura *ex art. 267 TFUE* oppure sollevare incidente di costituzionalità ai sensi degli artt. 117, co. 1, e 11 Cost.

Nel primo caso, la discrezionalità del rinvio si allinea al perimetro evolutivo tracciato in via pretoria: secondo i criteri *Cilfit*⁸⁷, il giudice nazionale di ultima istanza è esonerato dalla procedura *ex art. 267 TFUE* nel caso di irrilevanza della controversia, in presenza di un precedente (*acte clair*)⁸⁸ o di un'evidenza argomentativa tale da escludere ogni ragionevole dubbio (*acte éclairé*)⁸⁹ - tenuto conto dei profili identitari del sistema UE, delle complessità esegetiche e delle potenziali antinomie giurisprudenziali - così da attestare che la medesima soluzione si imporrebbe con pari univocità dinanzi a qualunque altro interprete⁹⁰.

⁸⁵ Corte giust., 19 aprile 2016, C-441/14; Id., 5 marzo 2020, C-679/18; Id., 18 maggio 2021, C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19; Id., GS, 21 dicembre 2021, C-497/20.

⁸⁶ A partire da Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 269.

⁸⁷ Corte giust., 6 ottobre 1982, C-283/81; Id., 15 settembre 2005, C-495/03; Id., 4 ottobre 2018, C-416/17, recentemente integrate dalla sentenza 6 ottobre 2021, C-561/19 e da ultimo confermate dalla sentenza 25 gennaio 2024, C-389/22.

In argomento, diffusamente, DILEO, *Il rinvio pregiudiziale*, cit., pp. 27-32.

⁸⁸ Corte giust., 27 marzo 1963, C-28, 29 e 30/62.

⁸⁹ Corte giust., 6 ottobre 1982, C-283/81.

⁹⁰ Corte giust., 25 gennaio 2024, C-389/22.

In precedenza, Corte giust., 27 aprile 2023, C-482/22 e C-495/22; Id., 15 dicembre 2022, C-597/21 e C-144/22.

Cfr., Corte giust., GS, 6 ottobre 2021, C-561/19.

In ogni caso, le limitazioni alla potestà di rinvio sono legittime solo se allineate ai principi di equivalenza ed effettività⁹¹: non devono cioè ostacolare l'accesso alla procedura pregiudiziale né rendere eccessivamente difficile la tutela dei diritti garantiti dall'Unione.

Nel secondo, la censura si basa sulla violazione del parametro interposto dell'obbligo *ex artt.* 11 e 117, co. 1 Cost. e richiede che la questione presenti *tono costituzionale*, coinvolgendo situazioni di pari rango⁹², così da giustificare l'intervento della Corte costituzionale nel dialogo collaborativo tra giurisdizioni. Epperò, in presenza di dubbi sulla portata delle garanzie sovranazionali, la Consulta può preliminarmente attivare il rinvio innanzi alla Corte di giustizia⁹³, applicando la norma UE solo dopo avere armonizzata i principi fondamentali con le regole nazionali.

Sorge a questo punto l'esigenza di verificare la coerenza del sistema delineato nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie – l'esegesi della Corte di giustizia assuma natura additiva e portata creativa di una situazione giuridica inedita per l'ordinamento statale. Vale a dire, quando il dinamismo ermeneutico del giudice UE travalichi la mera *rappresentazione* del precetto per assurgere a fonte genetica di prerogative individuali prive di un esplicito ancoraggio legislativo.

⁹¹ «Per quanto riguarda il principio di effettività, una norma di procedura nazionale non deve essere tale da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (...) tenendo conto del ruolo di detta norma nell'insieme del procedimento e dello svolgimento e delle peculiarità di quest'ultimo dinanzi ai diversi giudici nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa e il principio di certezza del diritto e di regolare svolgimento del procedimento. Una rilevante declinazione del principio di effettività trova specifico riconoscimento negli articoli 19, par. 1, comma 2, TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i quali impongono agli Stati membri di stabilire rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione»: Corte giust., 20 ottobre 2016, C-429/15; Id., 21 febbraio 2008, C- 426/05; Id., 15 marzo 2017, C- 3/16; Id., 4 giugno 2013, C-300/11; Id., 14 maggio 2020, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU; Id., GS, 21 dicembre 2021, C-497/20.

Corte giust., 15 marzo 2017, C-3/16.

⁹² Da ultima, Corte cost., 19 novembre 2024, n. 181, cit.

⁹³ Corte cost., n. 182 del 2020.

Conforme, Corte cost., 19 novembre 2024, n. 181, cit.

Cfr., Corte giust., 9 marzo 1978, C-106/77, cit.; Id., GS, C-430/21, *RS*; C-573/17, cit.

Riconoscendo la torsione del metodo, si sceglie di anticipare la soluzione interpretativa offerta. L'inversione espositiva appare giustificata dalla necessità di rispondere con urgenza alle criticità sollevate dalla prassi europea e di offrire un'immediata chiarezza dogmatica al lettore, riservando alle osservazioni successive l'esame analitico delle ragioni a supporto di una sintesi che, in ultima istanza, non può che prendere atto delle irriducibili divergenze sistematiche tra il cognitivismo processuale di conio europeo e quello domestico.

La resistenza rispetto a qualsiasi tentativo di apporto esterno - vale a dire, dell'ingerenza di fonti giurisprudenziali sovranazionali o prassi applicative estranee al sistema nazionale - si misura sull'inderogabilità della riserva di legge in materia processuale *ex art. 111, co. 1 Cost.*, la quale nega all'autorità giurisdizionale la facoltà di modellare o accorpare i procedimenti di acquisizione della prova al di fuori delle sequenze tipizzate dal legislatore, pur in presenza di sollecitazioni provenienti dall'Europa.

Non meravigli. La legalità non è mero formalismo; essa assurge a garanzia sostanziale. Il processo, dal canto suo, è luogo di libertà, in cui la giustizia si realizza attraverso la *forma (legale)*. Di conseguenza, la necessità che il processo per essere *giusto* sia *regolato dalla legge* si pone in funzione di confine invalicabile alla sintesi interna di strutture cognitive *altre*, giacché ogni deroga al *binario probatorio giudiziale* codificato nell'ordinamento statale si risolverebbe in un inammissibile *vulnus* all'architettura del cognitivismo processuale (fatto-imputazione-prova-libero convincimento) e, per l'effetto, alla stessa fisionomia costituzionale del libero convincimento del giudice.

A ben vedere, la subordinazione del giudice comune ai *dicta* della Corte di giustizia, indotta dalla loro cogenza diffusa, collide con il controlimite di cui all'art. 111, co. 1 Cost., precludendo l'ingresso di regole pretorie sovranazionali, che pretendano di innovare lo statuto della prova al di fuori del perimetro codificato a livello ordinamentale.

Tale conflittualità preclude l'obbligo di esegesi orientata al diritto dell'Unione, facendo venir meno l'impegno del giudice di intendere lo *ius proprium* «per quanto più possibile alla luce del testo e delle finalità» dell'atto UE, assicu-

rando in tal modo «la piena efficacia del diritto dell'Unione», e di «adoperarsi al meglio», «prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo»⁹⁴.

Dunque. L'allineamento del significato della disposizione di rito ai parametri di effettività del diritto UE recede rispetto alla tecnica della prova, la cui cornice valoriale e prescrittiva è tracciata dalla Costituzione (art. 111, co. 2 *incipit* e 27, co. 2 Cost.) e dalla legge ordinaria (artt. 190, co. 1 e 2, 493 ss., 507, 525, co. 6, 526, co. 1 c.p.p.). Diversamente, la giurisprudenza della Corte di giustizia, ove recepita, si risolverebbe in un'operazione *contra legem* – indubbiamente vietata⁹⁵ – travalicando la tassatività delle scansioni processuali e la tipicità dei *modi* di formazione dei saperi giudiziari.

Si rifletta. Il giudice comune, usufruendo della regola di comportamento (di natura pretoria) dettata dall'art. 6, par. 1 dir. e, dunque, integrando il *metodo* delle provviste conoscitive spendibili per la decisione, assume illegittimamente una funzione para-legislativa, contraria al dettato costituzionale, che – è risaputo – rimette esclusivamente alla determinazione legislativa le forme e le modalità di esercizio della giurisdizione penale; altrimenti, il meccanismo di armonizzazione tra ordinamenti si trasformerebbe in un espediente per avalare letture contrastanti con la normativa domestica.

Ebbene, l'univocità dell'art. 6, par. 1 dir., secondo la spiegazione della Corte di giustizia (*acte clair*), unitamente al marcato *tono costituzionale* della questione (artt. 111, co. 1, 111, co. 3, 27, co. 1 Cost.) svelano l'esclusività dell'incidente di costituzionalità, quale presidio di salvaguardia dei *controlimiti*, determinando, di riflesso, la natura recessiva del rinvio pregiudiziale.

⁹⁴ Corte giust., 30 aprile 2025, C-370/24, cit. e Id., 12 febbraio 2026, C-56/25.

Corroborata, Cass., Sez. un., 24 ottobre 2024, n. 11447: «l'interpretazione conforme (...) include l'obbligo di innovare, se del caso, una giurisprudenza consolidata, se la stessa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione (...), con il limite di non poter giungere per tale via a risultati in *malam partem* (...) e di non poter addivenire ad interpretazioni *contra legem*».

⁹⁵ Tra gli arresti recenti, Corte giust., 24 giugno 2019, C-573/19; Id., 5 marzo 2020, C-679/18; Id., 15 ottobre 2024, C-144/23; Id., 30 aprile 2025, C-370/24, cit.; Id., 20 novembre 2025, C-195/25 e Id., 12 febbraio 2026, C-56/25, cit.

La *ratio* della soluzione offerta è di facile intelligibilità: poiché l'antinomia di sistema non concerne la definizione della direttiva, bensì coinvolge i principi costituzionali (art. 111, co. 1, nel cono degli artt. 111, co. 2 *incipit* e 27, co. 2 Cost.), mettendone a rischio la tenuta, il quesito si sposta dal piano ermeneutico a quello della conciliabilità con la dimensione assiologica delle categorie giuridiche coinvolte, la quale non rimanda soltanto a un insieme di regole tecniche, bensì a un sistema di garanzie costruite su valori fondamentali (descritti nel Preambolo penalistico della Costituzione). Il *dubbio* di conformità, dunque, non verte più sul significato dell'art. 6, par. 1 dir., piuttosto sulla legittimità costituzionale dei poteri probatori ufficiosi ulteriori che ne derivano; sicché, spetta esclusivamente alla Corte costituzionale, quale custode dei *controlimiti* (art. 4, par. 2 TUE), dirimere il conflitto per preservare l'assetto del Preambolo penalistico della Costituzione. Ciò posto, la via del dialogo (art. 267 TFUE) arretra e l'incidente di costituzionalità resta l'unico percorso tecnico idoneo a espungere dall'ordinamento interno una definizione sovranazionale aporetica.

In questo senso, il ricorso alla Consulta assume una valenza squisitamente strumentale alla salvaguardia dell'identità costituzionale dello Stato. Non si tratta, infatti, di una mera opposizione al primato del diritto dell'Unione, bensì dell'attivazione di un presidio necessario a tutelare quel nucleo di principi supremi che definiscono la fisionomia del nostro ordinamento: «si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (Ordine di esecuzione del Trattato CEE, oggi UE), nella parte in cui - per il tramite dell'art. 6, par. 1, della Direttiva (UE) 2016/343 come interpretato dalla Corte di Giustizia - consentono l'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio svincolati dal perimetro del dibattimento e dall'impulso di parte, per contrasto con gli artt. 111, commi 1 e 2, e 27, comma 2, della Costituzione» La Consulta, investita della questione, può accedere preliminarmente alla procedura di rinvio pregiudiziale allo scopo di sollecitare una rimodulazione - o addirittura un *revirement* - della giurisprudenza di Lussemburgo: «Dica la Corte di giustizia se l'articolo 6, paragrafo 1 della Di-

rettiva (UE) 2016/343, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio di identità nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, osti a una normativa nazionale che subordini l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice a rigide preclusioni temporali e al rispetto del principio dispositivo delle parti, al fine di salvaguardare la terzietà del giudice e la presunzione d'innocenza, quali i principi supremi dell'ordinamento costituzionale interno».

La Corte, a sua volta, conclude il controllo di compatibilità valutando se gli orientamenti europei rispettino l'ordinamento statale: se il confronto con la Corte di giustizia porta a netto ripensamento interpretativo, può dichiarare l'infondatezza della questione; in caso contrario, essa sancisce il recesso dall'obbligo del primato e attiva i *controlimiti*. Rilevando l'esorbitanza dei *dicta* di Lussemburgo rispetto alla delega di sovranità (art. 11 Cost.), essa dichiara l'incostituzionalità parziale della legge di esecuzione dei Trattati.

Decisione dovuta, se si voglia impedire che l'integrazione sovranazionale si traduca in una contaminazione intollerabile per lo Stato di diritto.